

***Marchi - Contratti commerciali - Annullamento -
Ricorso dei produttori del Moscato l'Asti -
Sezione specializzata imprese - Pronuncia -
Giurisdizione del giudice ordinario - Confini
della sezione specializzata in materia di imprese***

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FERRO Massimo - Presidente

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare G. - Consigliere

Dott. DI MARZIO Mauro - Consigliere

Dott. TERRUSI Francesco - rel. Consigliere

Dott. CAMPESE Eduardo - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 7558-2020 R.G. proposto da:

(OMISSIS) SCA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato (OMISSIS);

- ricorrente -

contro

(OMISSIS) SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS);

- resistenti -

per regolamento di competenza avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di TORINO, depositata il 16/01/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO TERRUSI;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE AUGUSTINIS UMBERTO, che conclude per l'annullamento delle ordinanze impugnate e per l'affermazione della competenza della sezione specializzata del Tribunale di Torino.

FATTI DI CAUSA

La societa' cooperativa (OMISSIS) ((OMISSIS)) conveniva in giudizio (OMISSIS) e la (OMISSIS) s.r.l. dinanzi al tribunale di Torino, sezione specializzata per le imprese, chiedendo l'annullamento di alcuni contratti commerciali per la promozione del marchio (OMISSIS) e per la vendita del vino prodotto col detto marchio in mercati esteri, oltre al risarcimento dei danni per concorrenza sleale, lesione dell'immagine e lesione del marchio.

Nella resistenza dei convenuti la sezione specializzata, con ordinanza in data 10-1-2020, comunicata il 16 successivo, disponeva che la causa proseguisse dinanzi al giudice istruttore della sezione ordinaria, quale giudice monocratico, poiche' i comportamenti adottati attenevano a fattispecie di concorrenza sleale pura.

Con successiva ordinanza in data 16-1-2020 il giudice istruttore dichiarava l'incompetenza territoriale del tribunale di Torino in beneficio, alternativamente, dei tribunali di Asti o di Trento, in ragione (i) della sede dell'attrice (in (OMISSIS)) ovvero (ii) della sede dei convenuti (in ambo i casi in (OMISSIS)) ovvero ancora (iii) del luogo di conclusione dei contratti di collaborazione evocati (Asti), atteso che invece nessun criterio di collegamento era idoneo a fondare la competenza del foro di Torino.

La cooperativa (OMISSIS) ha proposto ricorso per regolamento di competenza contro entrambe le ordinanze, censurando le statuizioni per violazione o falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 168 del 2003, articolo 3, comma 2, lettera a) e b), e del Decreto Legislativo n. 168 del 2003, articolo 3, comma 3, nonche' dell'articolo 134 codice della proprieta' industriale.

A suo dire la competenza sarebbe da attribuire alla sezione specializzata, poiche' la pretesa azionata era stata basata, principalmente, sulla domanda di annullamento o di risoluzione dei contratti inter partes e sulla domanda di risarcimento dei danni conseguenti alla diluizione del marchio (OMISSIS), in concomitanza con il programmato lancio commerciale del relativo prodotto.

Gli intimati hanno depositato una memoria ai sensi dell'articolo 47 c.p.c., nella quale hanno eccepito l'inammissibilita' del regolamento relativamente all'ordinanza collegiale e comunque l'infondatezza della tesi prospettata.

Il PG ha concluso per la competenza della sezione specializzata.

RAGIONI DELLA DECISIONE

I. - E' corretto affermare, come fatto dai resistenti, che l'ordinanza collegiale non e' impugnabile col regolamento di competenza.

In essa infatti non si rinviene una statuizione sulla competenza, quanto piuttosto una decisione ordinatoria sulla ripartizione degli affari interna al tribunale di Torino (v. Cass. Sez. U n. 19882 - 19).

Cio' non toglie che il presente regolamento sia ammissibile a misura della seconda ordinanza, quella del tribunale di Torino che ha declinato la competenza per territorio in favore dei tribunali di Asti o di Trento.

Tale declinatoria e' comunque avvenuta sul presupposto che la causa non rientrasse tra le controversie attribuite per materia alla sezione specializzata delle imprese e fosse quindi suscettibile di essere definita secondo l'ordinario riparto orizzontale della competenza di cui agli articoli 18 e ss. c.p.c..

Non per altro l'ordinanza collegiale (deliberata in pari data di quella monocratica che qui rileva) e' stata richiamata nell'incipit del provvedimento, il che implica che sia stata condivisa.

L'ordinanza resa dal tribunale in composizione monocratica e' indubbiamente una statuizione sulla competenza e tanto basta a rendere ammissibile il regolamento.

II. - Senonche' la causa appartiene alla competenza della sezione specializzata per le imprese, senza rilevanza dei distinti criteri di determinazione della competenza per territorio evocati dal tribunale di Torino.

Come questa Corte ha gia' affermato, in base al Decreto Legislativo n. 30 del 2005, articolo 134, comma 1, lettera a), (cd. "codice della proprieta' industriale") rientrano nella competenza delle sezioni specializzate in materia di proprieta' industriale e intellettuale le domande di repressione di atti di concorrenza sleale o di risarcimento dei danni "che si fondano su comportamenti che interferiscono con un diritto di esclusiva (concorrenza sleale cd. "interferente"), avendo riguardo alla prospettazione dei fatti da parte dell'attore ed indipendentemente dalla loro fondatezza". Di converso, esulano dalla competenza delle sezioni specializzate le domande fondate su atti di concorrenza sleale cd. "pura", in cui la lesione dei diritti di esclusiva, secondo la postulazione, "non sia elemento costitutivo dell'illecito concorrenziale" (per tutte Cass. n. 17161-19, Cass. n. 2680-18).

III. - Avendo riguardo alla prospettazione dei fatti da parte dell'attore e' risolutivo considerare che nel concreto era stata dedotta proprio la suddetta interferenza.

Le pretese involgevano, secondo le varie alternative, il dolo della controparte, ovvero l'inadempimento della medesima, ovvero ancora la sua responsabilita' precontrattuale, a fronte di contratti qualificati come di promozione del marchio; e conseguentemente a questo facevano riferimento anche gli atti lesivi del diritto alla lealta' concorrenziale.

In altre parole, tutti i comportamenti ai quali l'attrice ha affidato i petita involgono infine il diritto sul marchio (OMISSIS) quale elemento costitutivo, poiche' tanto gli inadempimenti, quanto i danni sono stati considerati a latere dei diritti a essa riservati.

Ne segue che l'affermazione di illiceita' della condotta ha trovato sempre in quei diritti il proprio fondamento.

IV. - Deve quindi essere affermata la competenza del tribunale di Torino, sezione specializzata in materia di impresa.

P.Q.M.

La corte dichiara la competenza del tribunale di Torino, sezione specializzata in materia di impresa, dinanzi alla quale rimette le parti anche per le spese del regolamento.

Giurisprudenza

Massima redazionale

Società - Contenzioso - Tribunale delle imprese - Sezioni specializzate in materia di impresa - Ripartizione della

competenza - Concorrenza sleale cd. pura o interferente

- Nozione - Conseguenze

In base all'art. 134, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 30 del 2005 (cd. "codice della proprietà industriale"), rientrano nella competenza delle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 168 del 2003, le domande di repressione di atti di concorrenza sleale o di risarcimento dei danni che si fondano su comportamenti che interferiscono con un diritto di esclusiva (concorrenza sleale cd. "interferente"), avendo riguardo alla prospettazione dei fatti da parte dell'attore ed indipendentemente dalla loro fondatezza. Di converso, esulano dalla competenza delle sezioni specializzate le domande fondate su atti di concorrenza sleale cd. "pura", in cui la lesione dei diritti di esclusiva non sia elemento costitutivo dell'illecito concorrenziale (Nel caso di specie, la Suprema Corte, in applicazione dell'enunciato principio, ha dichiarato la competenza della sezione specializzata in materia di impresa avendo dedotto, dalla prospettazione attorea, la suddetta interferenza: trattavasi, infatti, di domanda proposta da una cooperativa nei confronti di una s.r.l. per ottenere l'annullamento di alcuni contratti commerciali per la promozione del marchio e per la vendita dei beni prodotti con il suddetto marchio in mercati esteri, oltre al risarcimento dei danni per concorrenza sleale, lesione dell'immagine e lesione del marchio medesimo).